



**CONFIMI
INDUSTRIA**
BERGAMO

CONSIM
Consorzio Servizi Industrie Manifatturiere



**CONFIMI
INDUSTRIA**
MONZA BRIANZA

IMPRESE: INNOVAZIONE

- INNOVAZIONE E OPPORTUNITÀ DEL NUOVO MERCATO ELETTRICO ITALIANO
- Intervento dell'Ing. Edoardo Beltrame e Cav. Claudio Capozza

Bergamo, 12 ottobre 2023



Grazie, oggi è per noi un'occasione per sensibilizzare gli associati di Confimi e gli intervenuti su alcuni dei temi che ci hanno impegnati negli ultimi 30/40 anni.

Gli argomenti sono tanti, ci siamo limitati, ma se volete troverete i riferimenti dei temi che sono trattati sul sito della Camera di commercio di Milano, il cui Ufficio metrico è stato da me diretto per 22 anni, e sul blog www.edoardobeltrame.com.

Da quanto sentirete ricaverete un quadro molto più opaco di quello che viene normalmente percepito, se viene percepito; ecco è così: nè più nè meno della verità.

Siamo rimasti in pochi a denunciare questa situazione, una situazione tipicamente italiana dove, il “sistema” impostato e collaudato dai vecchi monopolisti mantiene il popolo dei consumatori in uno stato d'ignoranza imbarazzante e quel che è peggio, lo «status quo» venutosi a determinare è un coacervo di regole che minano in radice i fondamentali del nostro Ordinamento giuridico.

Un esempio lampante è l'ulteriore proroga, dopo 15 anni, del mercato tutelato. Il consumatore italiano si è adagiato su dette regole e pertanto non ha mai sviluppato un sufficiente spirito critico capace di avere contezza piena delle regole suddette, restando assolutamente recettore passivo e credendo di obbedire a Delibere convinto che fossero «legge» .



**CONFIMI
INDUSTRIA**
BERGAMO

CONSIM
Consorzio Servizi Industrie Manifatturiere



**CONFIMI
INDUSTRIA**
MONZA BRIANZA

Allora, visto che siamo sul punto, quanti di Voi sanno che esprimere le quantità di gas apposte sulle Bollette/Fatture accompagnate dalla dicitura **Smc**, è **ILLEGALE** ? L'unità legale di misura dei Volumi è il **metro cubo**, il cui simbolo è **m³**. Volete sapere come nata la cosa? Semplice. Con la Delibera 155/09 del 22 ottobre 2008, l'AEEG – Annex A – che: ***per condizione standard della pressione è quella assoluta di 1.01325 bar; per condizione di temperatura standard si intende una temperatura di 15°C.*** Poichè siamo nel campo della Metrologia legale, è la LEGGE che deve stabilire sia l'Obbligo della correzione e sia i valori rispettivamente per la pressione e per la temperatura: non di certo ARERA !

Scusate, perché **1.01325 bar e non 1.01527** ? Ovvero perché per la temperatura sono stati indicati i **15°C e non 16°C** ? A parte il fatto che l'unità di misura della pressione è il Pascal e non il Bar, l'atto dell' AEEG, è addirittura nullo sotto il profilo del Diritto amministrativo per eccesso di potere e difetto assoluto di attribuzione: ARERA è incompetente in materia di Metrologia legale, spettando quest'ultima in via esclusiva al MISE ora MIMIT.



In Italia le cose sono rese più difficili di proposito e il consumatore esiste solo perché paga. Non c'è la cultura del consumo o meglio la conoscono solo gli addetti ai lavori. E qui la prima domanda provocatoria: ***“avete mai provato a leggere un contatore elettronico, di gas o di energia elettrica.”?***

Gli altri consumatori europei sono molto più attenti e sensibili ai consumi. La regolazione degli altri paesi è più semplice e difende anche i consumatori, perché sono i Consumatori che tengono in piedi il tutto, come da noi: solo che li sono rispettati! Infatti ARERA è «Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» con il **compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo.**

Qui cominciano le dolenti note: i componenti di Arera sono tutti remunerati da soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e gas, ivi compresi i produttori di energia elettrica da impianti fotovoltaici.



Gli altri consumatori europei sono molto più attenti e sensibili ai consumi. La regolazione degli altri Paesi è più semplice e difende anche i consumatori. I consumatori che tengono in piedi il tutto, come da noi: solo che lì sono rispettati! Da noi le stesse Associazioni dei Consumatori sono pagate dal MIMIT: solo quelle però che aderiscono alla C.N.C.U.: ovvero Consulta Nazionale Consumatori e Utenti. I Fondi provengono dalla riscossione delle sanzioni pagate da coloro riconosciuti responsabili di violazioni in materia di Conformità e Sicurezza prodotti.

Il consumatore non ha alcun potere contrattuale – i contratti di fornitura sono artatamente vessatori – e, come ci spiegherà Roberto Quadrini, il sistema non tiene conto neppure della domanda/consumo per mantenere in equilibrio la rete. E poi c'è la misura, misurazione, contatori, sistemi di misura. Sono slot machines che succhiano soldi, conteggiano soldi! Sono a posto, saranno a posto? Misureranno bene?

Una notizia buona e...una cattiva. Nella Direttiva comunitaria in materia di Strumenti di Misura, chiamata pure M.I.D. – ovvero la Direttiva 2004/22/CE – al p.to 10.5 dei Requisiti essenziali è disposto: *«A prescindere dal fatto che sia possibile o meno leggere a distanza uno strumento di misura destinato alla misurazione di servizi forniti da imprese di pubblica utilità, esso deve comunque essere dotato di un visualizzatore metrologicamente controllato facilmente accessibile al consumatore senza alcun ausilio. **La lettura di tale visualizzatore è il risultato della misurazione che costituisce la base su cui è calcolato il prezzo da corrispondere».***



La cattiva è invece che i valori di consumo presenti nelle bollette sono dedotti dal contatore e da questi trasmesso a Host remoto: gestito e di proprietà del Distributore. Quest'ultimo dopo avere eseguito la «Validazione del dato» lo trasmette al S.I.I. Al suddetto S.I.I. attingono gli Operatori del mercato: Distributori e Venditori. Difatti, quest'ultimi attingono al suddetto sistema i dati di consumo dei propri Clienti-Consumatori per trasferirli sulle relative **Bollette**. E qui nasce la notizia cattiva. Il dato di Consumo è il dato remotato dal contatore al sistema informativo, **ma non quello letto dal visualizzatore come prevede appunto la MID**: pertanto tutte le bollette, partono col piede sbagliato. **Chi garantisce che il dato è quello del contatore?** il Distributore, sì però dopo averlo validato ! A questo punto il contatore degrada a rango di «elettrodomestico» e la fede pubblica è garantita dal Distributore !

Il Problema è gravissimo: il sistema di raccolta dei dati di misura esitati dai contatori, falle a parte, in troppi casi «**buca le misure**», ovvero non è in grado di raccogliere il dato. Di conseguenza, la misura **da reale diventa stimata**, le stime poi originano le ricostruzioni, le ricostruzioni originano il Caos: la storia infinita del tentativo di conciliazione e, ultima res, viene adita la Giurisdizione. Pardon mi sono dimenticato la lettura qualificata come «**la ricondotta**». Ma non preoccupatevi, ARERA nel suo delirio di fonte di Deliberazioni a go go, di natura un tantinello emorragica, ha pensato anche a questo, definendo «lettura ricondotta»: ***è la lettura riferita a un certo momento temporale, precedente a una raccolta della misura effettiva, determinata in base a quest'ultima***: art.1, comma a), 4^a alinea della Del. 29.11.2022 n. 637/2002/R/com dal titolo: ***Integrazione alla Bolletta 2.0: Ulteriore Maggiore Trasparenza e Sistemizzazione delle Comunicazioni dell'Autorità***: In un Paese normale per una cosa del genere ti prenoti subito per un T.S.O. Scusate la vogliamo mandare all'Accademia della Crusca, così ce la traducono anche per noi: unica maniera per saperne qualcosina in più, **trattandosi di maggior trasparenza ?**



Dopo queste premesse entriamo nel dettaglio e cominciamo dal documento principe – **la bolletta** - , che accomuna i consumi domestici a voi **Industriali**.

Il consumo e la bolletta

La bolletta, sia di gas che di energia elettrica, è diventata un documento sempre più complicato. Con la scusa della trasparenza si è ridotta ad un serie di numeri incomprensibili che servono poco a Voi : **ma molto a loro**.

Dovrebbe essere semplicissima e mettere in condizione l'utente di consumare meno, anche perché non solo conoscere il consumo effettivo è **un diritto – per il contratto di compravendita** - , ma anche se bisogna farne un uso efficiente dell'energia, **non posso non sapere quanto consumo**: questo è la prima di una lunga serie di contraddizioni. **Insomma il sistema così com'è non consegue gli scopi per come è stato concepito e presentato: serve solo per pagare.**

Nel Blog troverete bollette di paesi europei per apprezzare la differenza.

Della bolletta viene sempre sottovalutata, perché dato per scontato che sia giusta, la parte relativa **alle quantità che consumate**, cioè le letture: tutti si «incaponiscono» sul valore del prezzo unitario dell'energia: sulla quantità un pio velo di silenzio. **Invece, gran parte del problema è proprio lì !**



La tele lettura ha modificato radicalmente questa attività, sono spariti i lettoristi: questo ha cancellato un principio giuridico fondamentale: **il diritto al contraddittorio**. Nel momento della lettura, entrambe le parti deducono il valore che compare sul display del contatore: con i sistemi attuali ciò non avviene. Come già detto, il dato è remotato e poi trasferito in bolletta.

Con la lettura da remoto infatti, con l'avvento dell'elettronica, aumentano le possibilità di errore, oltre alla perdita di dati, per ritornare così alle **letture stimate, sino alla famigerata «ricondata»** ! Aumenta così il rischio di pagare di più, anche perché l'algoritmo è tale che non si paga mai di meno di quanto si consuma.

Quindi ripetiamo: il dato **fidefacente la transazione è quello indicato dai contatori che vanno tenuti sempre sotto controllo!**

Dobbiamo inoltre sempre presenziare a qualsiasi intervento che riguarda i contatori o i sistemi di misura: in particolare alle **sostituzioni dei contatori**. In ciò siamo tutelati dalla Direttiva MID, ove è detto: *Lo strumento deve essere **corredato di informazioni sul suo funzionamento**, a meno che lo strumento stesso sia tanto semplice da renderlo superfluo. Le informazioni devono essere di facile comprensione e includere, se del caso: - **istruzioni relative all'installazione, alla manutenzione, alle riparazioni, alle messe a punto consentite***; ragion per cui se non hanno quanto appena detto, avete **il diritto di rifiutare l'intervento di sostituzione**. Attenzione **fatte mettere a Verbale** che la sostituzione non è avvenuta per mancanza delle ISTRUZIONI relative alla INSTALLAZIONE, quindi per COLPA loro, altrimenti scrivono che la responsabilità è vostra. **Non FATEGLITEGLI AVVICINARE NESSUNA SONDA!**



Attenzione, quando pretendono che firmiate un Rapporto falso, scrivete, nella parte della «Firma» la seguente frase: **«Per sola accettazione»: siete voi i padroni del Verbale: non loro !** Altrimenti chiamate il **112** faranno loro il Verbale.

Il mercato e gli attori:

Purtroppo Il consumatore **non ha alcun potere contrattuale** – i contratti di fornitura sono **artatamente vessatori** – e, come ci spiegherà Roberto Quadrini, il sistema non tiene conto neppure della domanda/consumo per mantenere in equilibrio la rete.

Gli attori del mercato sono il **Fornitore**, quello che emette la bolletta e ne chiede il pagamento per lui e per tutti gli aventi diritto, il **Distributore**, che gestisce la rete e gli strumenti di misura, e il **Cliente**, che siete voi, da soli o in modo aggregato, con Confimi.

Dopo avervi chiesto se sapete quanto consumate vi chiedo: **Leggete tutti contratti prima di firmarli? Parola per parola? Sapete a quali responsabilità andate incontro, sapete quali responsabilità hanno quelli che firmano il contratto con voi?”.**

Qui in **Confimi c'è Jacopo Fontana** che provvede per tutti ma noi ci rivolgiamo ai tanti industriali che, come abbiamo avuto modo di vedere, **firmano tutto quello che viene loro proposto senza leggere e capire!**



Un autentico salto nel buio e fonte di problemi. E come si fa, al giorno d'oggi, firmare un contratto di tale importanza senza capirne tutte le clausole.

Anche se sono sempre presentati come contratti standard non si giustifica che uno paghi senza capire.

A proposito di vessatorietà contrattuale, il cliente dà **anche mandato senza rappresentanza al fornitore** per tutto quanto attiene all'attività del distributore.

Dare un mandato senza rappresentanza al Fornitore per le attività di distributore significa restare in balia del distributore per qualsiasi cosa combini: e ne può combinare tante. Siccome non si può evitare di darlo è quindi logico cautelarsi!

Il contratto è stato predisposto dall'Authority, creata anche per la transizione da monopolio a mercato libero: ciò determina una transizione che non solo non si è completata, ma che non si completerà mai, **perché è così che il sistema si autoprotolge.**

E' appena il caso di metterVi in guardia dall'attività di Startup o imprese che stanno sorgendo come funghi, e che si presentano come **Energy Manager**: ho visto certi «pedigree» di talune da mettersi le mani nei capelli: taluni di questi conoscono il mondo dell'energia come io conosco quello della liturgia ecclesiastica! Fatevi mostrare le loro credenziali: es. Curriculum vitae, titoli di studio, coperture assicurative ecc. Siccome diverranno i vostri Consulenti energetici e i Consulenti vanno pagati: occhio ai Contratti che firmerete anche con costoro...!

Le società di fornitura fanno capo a holding che sono anche proprietarie delle società che distribuiscono. Così il distributore principale di questo Paese «e-distribuzione SpA» è di proprietà di 100% di Enel – che è partecipata dallo Stato al 23,6% dal M.E.F. - **che produce e vende energia elettrica**. E-distribuzione SpA distribuisce la quasi totalità dell'energia elettrica del Paese con esclusione delle società ex municipalizzate, come succede a Roma, Milano e Bologna dove comunque anche lì il distributore fa parte della famiglia che vende e, curiosamente, il contatore di energia elettrica é sempre di Fabbricazione Enel e/o e-distribuzione SpA.

Il distributore vive di tariffe che, comunque vadano le cose, vengono pagate con le bollette: queste onorate dal Cliente finale , cioè da Voi, oppure dal Venditore! **Qui siamo vicini ad un «patto leonino» !**

In tutti i casi di contestazione che abbiamo avuto modo di valutare, è sempre il distributore a mancare ai suoi impegni e, per come è strutturato il contratto, è il Cliente a soccombere: ovvero non riesce mai a far valere il proprio diritto perché si perde nel continuo e stressante palleggiamento di responsabilità tra fornitore e distributore. Per quello che vi dirò, in realtà **sono entrambi responsabili !**

Il contratto tra fornitore e distributore è blindato e nessuno (o quasi) può intervenire! Per pura curiosità Vi dico che se è vero che è il Distributore che consente con la propria attività di Servizio, l'esecuzione del contratto di somministrazione, il costo del trasporto è fatturato dal Distributore al Fornitore, il quale lo addebita al proprio Cliente. Essendo però il trasporto un costo per il Fornitore, lui se porta o no in detrazione come spesa per l'esercizio dell'attività di Vendita ?



Nel contratto a tre il distributore ha sempre in mano il pallino, è sempre il **dominus** della transazione ma non è scontato che il servizio di misurazione, e di gestione della rete e del contatore, che pagate profumatamente con le bollette formate nella maniera che già abbiamo spiegato, sia un servizio sempre corretto: TUTT'ALTRO.

Aggiungiamo poi che le concessioni del trasporto e della distribuzione di energia elettrica, oltre ad essere in regime di un vero e proprio monopolio, sono in scadenza nel 2030: trovate le concessioni: noi non ci siamo riusciti!

Sono reperibili invece sul sito Arera le slides che fotografano la situazione che, come si può ben vedere , è tutt'altro che definibile come situazione di «mercato liberalizzato» : anzi è ben lontana da esserlo; è facile pervenire a tale conclusione: basta mostrare e far vedere le tabelle dei Fornitori e dei Distributori. Se il Distributore è il dominus della transazione, gli **strumenti di misura – i contatori - sono le sue armi.**

Sono installati nelle vostre fabbriche e dovete **verificare che funzionino correttamente.** Ma voi non lo fate, anzi andate a vederli raramente, e solo quando è troppo tardi, ovvero se vengono notificate bollette di conguaglio: frutto della ricostruzione di consumi per via di bollette precedenti emesse qualificandole come in «acconto» o con **consumi stimati !**

Piuttosto, considerato che ARERA ha disposto la Bolletta bimestrale per le sole Utenze domestiche, quelle industriali sono mensili: allora trasmettete piuttosto al Fornitore le «Autoletture» con tanto di foto, data e ora! **Le devono accettare.**

Signori, tranne rari casi, Voi siete nel grande coacervo delle P.M.I. del Paese: ovvero costituite la spina dorsale del sistema produttivo del Paese: pertanto essendo l'energia – in tutte le sue svariate forme – una **voce essenziale nella struttura dei costi fissi**, è di vitale importanza che teniate le antenne ben dispiegate. Molte Imprese hanno dovuto chiudere per l'insostenibilità ad onorare le Bollette: non perché non fossero capaci di fare Impresa e neppure incapaci di stare sul Mercato!



Non conoscete le regole della loro verifica – che non è legale -, non sapete se gli strumenti sono validi, e possono misurare o meno. Succede così che se ne accorge il distributore, quando finalmente viene a leggere o li **sostituisce**(*) è quasi sempre, visto che ha latitato per anni, ci sono sorprese. Nel caso vi sia sostituzione, fotografate i valori del contatore all'atto della sostituzione e che tali valori siano riportati esattamente nel Verbale di sostituzione, il quale fa stato di quanto essere avvenuto in Vs. presenza.

La dimostrazione di come vanno le cose è il caso del famoso coefficiente “**k**” dei contatori di energia elettrica, del quale spero non abbiate avuto modo di cadere. Alcune aziende sono in possesso di contatori denominati “**GESIS**”, in grado di permettere la riduzione della corrente. Questo tipo di apparecchiatura viene richiesta per imprese con elevata potenza disponibile (oltre 21 kW), altrimenti occorrerebbe un contatore molto più grande per consentire al contatore di rilevare le misure.

Il rapporto di riduzione è chiamato “**coefficiente k**” che una volta moltiplicato per tutti i valori presenti sul contatore **definisce il consumo effettivo** del punto di prelievo o del cosiddetto POD. Atteso che nelle attività industriali è sempre presente la corrente «**trifase**» e non la monofase (come nei domestici), contestate il fatto che, se dopo 2 o 3 anni che il contatore funziona, vi arriva la lettera del Venditore che suona pressappoco così: *«**Spett.le Impresa xxxxx, il Distributore ci ha comunicato che per errore, all'atto dell'installazione del contatore è stato erroneamente inserito un coefficiente $k = 2$ anziché $k = 4$.***

Parte comunque il ricalcolo e al cliente arriva un conto stratosferico: poiché dalla data dell'installazione saranno ricalcolati tutti i consumi col coefficiente corretto, ovvero $k = 4$, ovvero vi saranno richiesti importi c.a. doppi di quelli che avete già pagato. È, se volete, è l' esempio del salumiere che dice *“**Signora le ho dato più prosciutto di quello che in realtà la bilancia segnava. La bilancia la controllava mio zio che ha accertato che segnava meno merce di quella effettiva: quindi lei ora me lo deve pagare**”.*

Dove è possibile visualizzare il valore fattore K del contatore? Il coefficiente può essere visualizzato facendo una leggera pressione prolungata sul pulsante del contatore, dove verranno spiegati il significato dei simboli.



Le attività di misurazione e alcune incongruenze rilevanti

Il primo tema riguarda i contatori di energia elettrica. Nel 1999 quando Enel fu privatizzata, c'era un unico responsabile della Metrologia legale ed era un Dicastero che a quel tempo si chiamava “**Ministero dello Sviluppo Economico**”. La sede Centrale si avvaleva delle strutture periferiche costituite dagli **Uffici Provinciali metrici**.

Il Ministero dello Sviluppo Economico operava attraverso gli uffici provinciali metrici che, nel 2000, sono passati sotto il controllo delle **Camere di Commercio**, in evidente conflitto di interessi, stante il fatto che le **CCIAA** sono espressione delle categorie delle **Imprese artigiane, agricole, industriali, e Commercianti**: tutte in qualche modo munite di strumenti o sistemi di misurazione di beni e/o servizi, utilizzati per l'esercizio delle relative attività.

Tali strumenti sono tutti soggetti ai canoni della Metrologia legale: pertanto sotto il controllo degli Uffici metrici.

L'ineludibile caos derivante dal suddetto trasferimento, si riverberò inevitabilmente sulle attività di controllo operate a carico degli strumenti di misura utilizzati dai soggetti appena su declinati. Poiché le disgrazie non vengono mai da sole, a tale caos si aggiunse anche l'allora AEGG, poi ARERA che, con un'emorragica opera di emanazione di Deliberazioni ha finito per invadere competenze del MISE, oggi MIMIT, creando problemi giuridici e applicativi di non modesta entità. Basti pensare al fatto che, con una semplice Delibera, la 155/09, ARERA ha antiggiuridicamente introdotto una nuova unità di misura dei volumi del gas: l'**Smc** al posto del **m³**.



Se osservate tutte le bollette del gas vi accorgete che i volumi in bolletta sono espressi in **Smc**, anziché in **m³**: ciò viola la Direttiva **80/181/CEE** ed è fonte di sanzione amministrative che, rapportate alle CCIAA, queste dovrebbero contestare le violazioni; in applicazione della legge 689/81 andrebbero applicata la sanzione edittale: da **€ 258 a € 775**. Per ogni Bolletta la sanzione può essere aumentata sino a 3 volte: ciò colpirebbe sia il **Distributore** che il **Venditore**. Inoltre anche il vigente **Codice del Consumo** impone l'obbligo di indicare il prezzo delle merci per Unità di misura legali: la sua violazione comporta egualmente l'applicazione di una sanzione.

ARERA non è munita di Potere legislativo

Se poi andiamo a rinverdire la disposizione di cui al p.to **10.5 dei Requisiti Essenziali declinati dalla MID**, ovvero che a base della transazione è quanto indicato dal visualizzatore dello strumento, e sui quadranti dei contatori del gas compare giustamente come unità di misura il **m³** allora vanno pagati i metri cubi indicati dal Contatore, non quelli derivanti dalla formula: $\text{Consumo} = \text{m}^3 \times C$ ove **C** è il coefficiente di correzione dei volumi di gas stabiliti con la Delibera di ARERA ! Essendo **C** un coefficiente quasi sempre maggiore di 1, ne deriva che il **Consumo in Smc è sempre maggiore di quanto attestato sul Contatore !** In Metrologia legale, vale la seguente regola aurea. Nel silenzio del Legislatore, *ogni misura è garantita alle condizioni di misurazione*: nella misurazione volumetrica dei gas, **il Legislatore non ha mai fissato la correzione di una misura ottenuta attraverso l'utilizzo di un Contatore di volumi di gas: né tantomeno i valori dei parametri di temperatura e pressione cui ragguagliarli !** Pertanto la Deliberazione di **ARERA n. 155/08** che fissa i valori di ragguaglio per la pressione e temperatura, come fonte regolamentare di secondo grado, è **nulla per eccesso di potere e difetto assoluto di attribuzione.**



ARERA pertanto, essendo titolare di Potere regolatorio, **ma non legislativo**, non può entrare a gamba tesa in materia di **Metrologia legale**, sulle questioni che la legge attribuisce in maniera esclusiva alla legge ed al MIMIT.

Le conseguenze di tale modus operandi sono state devastanti per gli Utenti, Consumatori ed Imprese. **In Italia operano decine di milioni di contatori di energia elettrica illegali**, nel senso che non sono mai stati omologati da nessuno in spregio al T.U. Leggi metriche del 1890, tuttora vigente. Sono contatori sviluppati e prodotti da Enel nei primi anni 2000, i primi contatori elettrici intelligenti che trasmettono i dati sulla stessa linea di potenza. A detta di Enel avrebbero rivoluzionato il sistema di lettura eliminando i consumi stimati. Inoltre avrebbero permesso al consumatore di consumare di meno e di utilizzare l'energia elettrica per fasce.

L'Ufficio metrico della CCIAA di Milano, che ho diretto per 22 anni c.a., **ha pertanto sequestrato ai sensi dell'art. 692 c.p. circa 650 contatori: di cui circa la metà sono stati distrutti perché irriducibili a forma legale.** Diciamo solo che il contatori che dovrebbero ancora essere sostituiti sono una ventina di milioni, gestiti da «e-distribuzione» con marchio Enel, **non possono essere sottoposti a prove legali proprio perché, non essendo stati approvati, in quanto per gli stessi non è mai stata fatta domanda di approvazione, quindi non esiste il disciplinare legale di prova: nel vigente ordinamento giuridico, solo strumenti legali possono essere sottoposti a prove legali.**

Con il D.M. 93/2017, il MISE ha stabilito le modalità di esecuzione delle prove degli strumenti di misura in servizio: inspiegabilmente per certe categorie di strumenti ha previsto anche il controllo del Software, per altri, **come i contatori elettrici no!** E' stata fatta domanda d'accesso ai sensi della Legge 241/90 e del F.O.I.A. – accesso libero – ma il Ministero ha addirittura opposto il Segreto di Stato: si voleva soltanto capire la ragione del rifiuto !



Argomento interessante è quello dei cosiddetti sistemi di misura intesi non come singoli strumenti ma come gruppi o complessi di misurazione composti da vari dispositivi che si interfacciano con lo strumento di misura.

Qui l'argomento si fa complicato perché l'energia elettrica che viene misurata in seno ad **un sistema di misura** che ricomprende il **Contatore** vero e proprio, come un suo componente. La **Direttiva MID ha previsto solo gli strumenti di misura: non i sistemi di misurazione**. Pertanto la telegestione o il cambio da remoto del software dei contatori rimane attività di dubbia legittimità e di esclusiva responsabilità di chi gestisce il Sistema di misura.

E' appena il caso di puntualizzare che la MID, al suo Allegato MI-003, disciplina i **Contatori di energia elettrica attiva**: pertanto utilizzare tale strumento per apprezzare anche la componente reattiva, addirittura quantificata con l'unità di misura espressa in **kvarh**, e conseguente attribuzione voce di costo in fattura, costituisce un illecito sanzionato dall'art. 692 c.p. in quanto trattasi di strumento usato contro le prescrizioni di legge !

Da ultimo vorremmo congedarci da questo interessante simposio con il seguente aforisma:

*In uno Stato di Diritto, la Civiltà della Misura diventa essa stessa misura della
Civiltà*